



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MANTOVA IN FAMIGLIA"

ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E DURATA

In data 10/10/2010, ai sensi di Legge, è costituita l'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE MANTOVA IN FAMIGLIA**" con sede a **MANTOVA, via della Conciliazione n. 112**.

La durata della suddetta Associazione è illimitata.

ART. 2: ADERENTI, SCOPI, ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario ed è apolitica, apartitica e aconfessionale e senza fini di lucro. All'Associazione possono aderire soggetti che rappresentano l'attività extra-alberghiera e operatori diretti nel settore dell'ospitalità e dell'accoglienza extra-alberghiera quali bed&breakfast, locande, affittacamere, dimore storiche, residenze turistiche, residence, ostelli, agriturismi e similari a conduzione familiare. Non possono essere iscritti operatori di alberghi e hotel.

Scopi dell'Associazione sono:

1. promuovere e valorizzare la ricettività extra-alberghiera del territorio, garantendone una maggiore visibilità;
2. rappresentare e tutelare, nei limiti del presente Statuto, gli iscritti all'Associazione;
3. garantire l'informazione per gli iscritti e per coloro che fossero interessati ad un'ospitalità extra-alberghiera;
4. garantire l'attività di informazione per gli utenti interessati ad un'ospitalità extra-alberghiera;
5. valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali facendo conoscere il patrimonio artistico, artigianale, gastronomico e naturale del nostro territorio.

L'Associazione intende perseguire tali scopi, utilizzando:

1. siti internet per garantire visibilità agli iscritti e promuovere le strutture associate;
2. collaborazioni con Tour Operator e agenzie turistiche;
3. partecipazioni a fiere e manifestazioni di settore;
4. collaborazione con altre associazioni od enti turistici.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote singole di rimborso corrisposte dagli iscritti per spese sostenute nell'attività di visibilità e promozione;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
3. contributo di privati od enti pubblici.

L'Associazione, inoltre, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali gratuite dei Soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo retribuito, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

ART. 3: SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci dell'Associazione si distinguono in: 1. Soci Fondatori - 2. Soci Ordinari.

Art. 3.1: Soci Fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione (vedi art. 4: Organi dell'Associazione).

In caso di impossibilità permanente di un Socio Fondatore all'esercizio delle funzioni o per rinuncia volontaria, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina un nuovo Socio Fondatore.

Art. 3.2: Soci Ordinari

Sono coloro che aderiscono all'Associazione accettandone il presente Statuto e impegnandosi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I Soci Ordinari hanno una funzione propositiva all'interno dell'Associazione.

I Soci Ordinari dovranno essere rappresentanti e/o titolari di attività di micro-ricettività extra-alberghiera a conduzione familiare che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, faranno richiesta di iscrizione al Consiglio Direttivo. Tale domanda verrà accettata col voto della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La qualità di Socio Ordinario viene meno:

- per decesso;
- per recesso volontario con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo;
- per indegnità o non osservanza di disposizioni statutarie.

Contro ogni espulsione, entro 15 giorni dal provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo, sul quale decide in via definitiva il primo Consiglio Direttivo convocato.

ART. 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il Segretario dell'Associazione.

art. 4.1: Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, siano essi Soci Fondatori o Soci Ordinari. Essa si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. La convocazione è fatta tramite lettera, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. E' spedita a tutti gli iscritti all'indirizzo risultante dal Libro Soci almeno 15 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere riunita per:

- analisi e discussioni di proposte da parte dei Soci Ordinari e/o Soci Fondatori;
- informazione sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- informazione su delibere e modifiche del presente Statuto;
- comunicazioni su regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
- ogni altra comunicazione in merito all'Associazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Segretario sostituirà il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere tale incarico.

art. 4.2: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai Soci Fondatori.

Compiti del Consiglio Direttivo sono la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto:

- stabilisce le attività di visibilità e promozione dell'Associazione e ne controlla l'esecuzione;
- stabilisce l'importo delle quote singole di rimborso per le spese programmate per le attività dell'Associazione;
- analizza e valuta le proposte dei Soci Ordinari;
- convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- decreta eventuali provvedimenti di oscuramento della visibilità degli iscritti per mancato pagamento della quote di rimborso stabilite;
- decreta eventuali provvedimenti di espulsione degli iscritti per indegnità o non osservanza di disposizioni statutarie;
- mantiene il rendiconto economico annuale delle attività dell'Associazione;
- nomina il Presidente ed il Segretario dell'Associazione;
- approva modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Soci Fondatori. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, e spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche senza convocazione, purché siano presenti i $\frac{3}{4}$ dei membri del Consiglio stesso. In caso di mancanza del numero necessario, l'assemblea del Consiglio Direttivo si intende rimandata ad una nuova convocazione.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le votazioni verranno fatte per alzata di mano o per scrutinio segreto, quando ne faccia domanda uno o più Consiglieri presenti.



Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è ammesso il voto per corrispondenza. In caso di parità numerica nelle votazioni, sarà ritenuto prioritario e decisivo il voto espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono inappellabili. Il Segretario provvede a redigere un verbale dell'assemblea che verrà controfirmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica stessa.

art. 4.3: Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere nominato senza alcun limite numerico di rielezioni.

Il presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei suoi regolamenti;
- promuove le riforme dello Statuto ove ne ravvisi la necessità;
- cura il rendiconto annuale delle attività dell'Associazione.

Il Segretario sostituisce il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

La carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica stessa.

art. 4.4: Segretario dell'Associazione

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere nominato senza alcun limite numerico di rielezioni.

Il Segretario

- coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- svolge anche il compito di tesoriere, cioè cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- detiene i libri contabili e predispone il rendiconto annuale delle attività dell'Associazione.

La carica di Segretario è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica stessa.

ART. 5: DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari;
- il libro dei soci iscritti;
- i libri contabili di entrate ed uscite;
- la documentazione delle spese sostenute dall'Associazione;
- le ricevute delle quote singole di rimborso di spese programmate versate dai Soci.

Tali documenti saranno visibili, in copia autenticata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ai Soci che ne faranno istanza a mezzo raccomandata. Le spese per le copie saranno a carico dei Soci richiedenti.

ART. 6: BILANCIO E DELL'ASSOCIAZIONE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico che deve restare depositato presso la sede.

E' vietato distribuire agli associati, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Essa ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.



ART. 7: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 8: DISPOSIZIONI NON PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 9: LOGO DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 10: FIRME DEI SOCI FONDATORI PER DELIBERA DEL PRESENTE STATUTO

In data 10/10/2010 i Soci Fondatori DELIBERANO all'unanimità il presente Statuto.